



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SESTA SEZIONE CIVILE - 1**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIUSEPPE SALMI'	- Presidente -
Dott. GIACINTO BISOGNI	- Consigliere -
Dott. ANDREA SCALDAFERRI	- Rel. Consigliere -
Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO	- Consigliere -
Dott. MARIA ACIERNO	- Consigliere -

Oggetto

EQUA RIPARAZIONE PER VIOLAZ. DEL TERMINE RAGION. DEL PROCES
---

Ud. 07/03/2012 - PU

R.G.N. 26262/2009

*Ud. - 6892*

Rep.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 26262-2009 proposto da:

VENTIMIGLIA MASSIMO VNTMSM69M12H888S,  
VENTIMIGLIA MICHELE VNTMHL61B09H888M,  
CARTOLANO MARGHERITA FLORA CRTMGH31M68H888S,  
VENTIMIGLIA GIUSEPPE VNTGPP63T02H888V, tutti in proprio  
ed in qualità di eredi di Ventimiglia Giovanni, elettivamente domiciliati  
in ROMA, VIA PANAMA 79, presso lo studio dell'avvocato DE  
STEFANO MAURIZIO, che li rappresenta e difende unitamente  
all'avvocato GUIDA ANNA MARIA CARMELA giusta procura a  
margine del ricorso;

- ricorrenti -



*contro*

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 80184430587, in persona del Ministro in carica, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

*- controricorrente -*

avverso il decreto n. 1250/07 V.G. della CORTE D'APPELLO di CATANZARO del 3/06/2009 depositato l'08/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/03/2012 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA SCALDAFERRI;

udito l'Avvocato De Stefano Maurizio difensore dei ricorrenti che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Rilevato che Michele, Giuseppe e Massimo Ventimiglia, insieme con Margherita Flora Cartolano, ricorrono per cassazione nei confronti del decreto della Corte d'appello di Catanzaro, in epigrafe indicato, che -rilevata l'omessa esecuzione, da parte dei ricorrenti, nel termine assegnato loro con il decreto di fissazione di udienza, della notifica alla controparte del ricorso e del decreto- ha dichiarato improcedibile il ricorso, ritenendo che l'inesistenza della notifica precluda la concessione di un nuovo termine, pur inizialmente concesso dalla Corte stessa;

che il Ministero della Giustizia resiste con controricorso;

che in prossimità dell'udienza parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa;



Considerato che il Collegio ha deliberato l'adozione di una motivazione semplificata;

Ritenuto che con l'unico motivo il ricorrente denuncia violazione di legge (art.3 comma 4 legge n.89/2001) per avere la Corte di merito – applicando allo speciale procedimento di cognizione regolato da detta legge un principio di elaborazione giurisprudenziale (peraltro non pacifico) relativo a procedimenti impugnatori di provvedimenti giurisdizionali- ritenuto perentorio il termine per la notifica stabilito dal giudice nel decreto di fissazione di udienza; in subordine, ove l'interpretazione espressa nel decreto impugnato fosse confermata, il ricorrente formula eccezione di illegittimità costituzionale dell'art.3 comma 4 legge n.89/01, per contrasto con l'art.6.1 della CEDU (sotto il profilo del diniego di accesso alla Corte d'appello ai sensi della legge n.89) e quindi con l'art.117 Cost.;

che il ricorso è fondato;

che la Corte territoriale ha fatto riferimento ad una pronuncia delle Sezioni Unite (n.20604/08) circa la perentorietà del termine fissato dall'art.435 c.p.c. e dall'art.415 c.p.c. rispettivamente per l'appello e per l'opposizione a decreto ingiuntivo in materia di lavoro;

che tale orientamento non è ritenuto di generale applicazione dalla giurisprudenza di questa Corte, che, anche in relazione a procedimenti di natura "lato sensu" impugnatoria (a differenza di quello in unico grado regolato dalla legge n.89/2001), lo ha spesso disatteso (cfr.ex multis Sez.1 n.11301/10; n.17670/10; n.12983/09);

che, in relazione al giudizio sulla domanda di equa riparazione per la durata irragionevole del processo, questa Corte ha già affermato (cfr.Sez.1 n.22153/11; n.22154/11) che la legge n.89/2001, art.3, non attribuisce espressamente, a norma dell'art.152 comma 1 c.p.c., natura perentoria al termine stabilito dal giudice per la notifica del ricorso e



del decreto di fissazione dell'udienza, limitandosi a prevedere il termine dilatorio di comparizione di quindici giorni per consentire la difesa all'Amministrazione, ed a collegare la sanzione della improponibilità della domanda (art.4) soltanto al deposito del ricorso oltre il termine di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che ha concluso il procedimento presupposto;

che peraltro l'interpretazione costituzionalmente orientata di tali disposizioni normative non può limitarsi a considerare il richiamo, contenuto nell'art.111 Cost., al principio della ragionevole durata del processo –cui la Corte di merito ha fatto riferimento per escludere nella specie un'interpretazione estensiva dell'art.291 c.p.c. che protragga ingiustificatamente i tempi del giudizio-, ma deve tener conto anche e soprattutto del principio, elaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU in via di interpretazione dell'art.6.1 della CEDU (il cui rispetto è imposto al giudice nazionale dall'art.117 Cost.), secondo cui il diritto di accesso ai Tribunali ed alle Corti implica l'esigenza, nell'applicare le regole della procedura dettate dalle norme di legge interne, di evitare che un'interpretazione troppo formalista impedisca, in effetti, l'esame del merito dei ricorsi; principio tanto più rilevante nel caso in esame, in cui la Corte territoriale aveva in un primo momento accolto l'istanza del ricorrente di concessione di un nuovo termine per la notifica, ed a seguito di ciò la Amministrazione si era costituita formulando anche (oltre alla eccezione di improcedibilità) le proprie deduzioni specifiche nel merito della domanda;

che pertanto il provvedimento è cassato e la causa va rinviata alla Corte d'appello di Catanzaro, che procederà all'esame del ricorso, regolando anche le spese di questo giudizio;

*Am*



P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia alla Corte d'appello di Catanzaro, in diversa composizione, che regolerà anche le spese di questo giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 marzo 2012

L'estensore

Il presidente

Il Funzionario Giudiziario  
Ornella LATROFA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
opp. 07 MAG 2012



Il Funzionario Giudiziario

Copia conforme all'originale che si rilascia a richiesta  
del Sig. De Stefano in forma legale.  
Roma, li 8 MAG 2012



Il Funzionario Giudiziario  
Antonella FONTANA